PERITI INDUSTRIALI online

martedì 24 maggio 2016

PERITI INDUSTRIALI

Cambiano le norme per l'accesso alla professione dei Periti Industriali
www.ingenio-web.it del 23/05/2016

Rilancio tecnici a rischio con la laurea abilitante
Italia Oggi pag. 42 del 24/05/2016

PROFESSIONI

Polizze professionali, occorre concordare la retroattività
Il Sole 24 Ore pag. 46 del 24/05/2016

CODICE APPALTI

Nuovo Codice Appalti, Cantone: testo problematico ma coraggioso
www.lavoripubblici.it del 24/05/2016

FORMAZIONE

Il territorio parametro per ispirare la formazione
Il Sole 24 Ore pag. 11 del 24/05/2016

SICUREZZA

Sicurezza sul lavoro, giovedì il <<click day>>per il Bando Isi
Il Sole 24 Ore pag. 45 del 24/05/2016

Cambiano le norme per l'accesso alla professione dei Periti Industriali

del 23/05/2016

Per chi vorrà conseguire il titolo professionale di perito industriale non basterà più avere lo specifico diploma degli istituti tecnici, ma occorrerà essere in possesso di specifici diplomi di laurea. Per arrivare a regime previsto un periodo transitorio di 5 anni.

PERITI INDUSTRIALI

Le nuove disposizioni di modifica all'ordinamento professionale dei periti industriali sono contenute nella legge di conversione del D.L. 29/03/2016, n. 42, recante "Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca", approvata dal Senato e ora in discussione alla Camera.

La modifica che ha riguardato la disciplina relativa all'ordinamento professionale dei periti industriali è stata aggiunta nel passaggio parlamentare in Senato dove è stato inserito l'importante ***art. 1-septies***.
Con il nuovo articolo in particolare è stato

- innalzato il titolo di studio richiesto per l'accesso alla professione - pur con alcune previsioni transitorie di salvaguardia
- e soppressi i requisiti previsti per la partecipazione all'esame di Stato relativi al periodo di pratica e/o formazione professionale,

apportando quindi modifiche alla L. 17/1990 e introducendo nuove disposizioni.

ACCESSO ALLA PROFESSIONE: OGGI.
Attualmente **l'accesso alla professione di perito industriale e perito industriale laureato** è regolato dalla L. 17/1990 e ss.mm..
Secondo gli artt. 1 e 2 della L. 17/1990, il **titolo di perito industriale** va a coloro che abbiano conseguito lo specifico diploma negli istituti tecnici.
Chi tra questi vuole esercitare poi la **libera professione** deve superare un apposito **esame di Stato,** la cosiddetta **abilitazione professionale**, per poi iscriversi all'albo professionale.
Su questo punto la legge (all'art. 2, comma 3, della L. 17/1990) prevede, in particolare, che per accedere all'esame di Stato il candidato abbia almeno uno dei seguenti requisiti:
a) svolgimento, per almeno 3 anni, di attività tecnica subordinata, anche al di fuori di uno studio tecnico professionale, con mansioni proprie della specializzazione relativa al diploma;

b) frequenza di una scuola superiore biennale diretta a fini speciali, finalizzata al settore della specializzazione relativa al diploma;
c) svolgimento di un periodo biennale di formazione e lavoro con mansioni proprie della specializzazione relativa al diploma;
d) svolgimento di un periodo di pratica biennale con collaborazione all'espletamento di pratiche rientranti nelle competenze professionali della specializzazione relativa al diploma.
Per quanto riguarda poi i periodi di formazione e lavoro e di pratica questi, in base all'art. 2, comma 4, devono essere svolti **presso un perito industriale, un ingegnere o un altro professionis**ta che eserciti l'attività nel settore della specializzazione relativa al diploma del praticante, o in un settore affine, iscritti **nei rispettivi albi professionali da almeno 5 anni**.
Nuove modifiche sono state introdotte successivamente con il D.P.R. 328/2001 con il quale si è stabilito che all'esame di Stato per la professione di perito industriale è possibile accedervi, oltre che con i titoli e tirocini previsti dalla normativa vigente, anche con determinati **diplomi di laurea**, comprensiva di un tirocinio di sei mesi. Agli iscritti all'albo in possesso del diploma di laurea spetta il titolo professionale di **Perito industriale laureato**.
In base al comma 3 dell'art. 55 del D.P.R. 328/2001 - come modificato dall'art. 1, comma 52, della L. 107/2015 - **possono altresì partecipare all'esame di Stato coloro che**, in possesso dello specifico diploma conseguito negli istituti tecnici, **abbiano frequentato con esito positivo corsi di istruzione e formazione tecnica superiore**, a norma del D.M. 436/2000 della durata di quattro semestri, oppure i percorsi formativi degli Istituti tecnici superiori, comprensivi di tirocini non inferiori a sei mesi, coerenti con le attività libero professionali previste dall'albo dei periti industriali.
Infine, ai sensi dell'art. 8, comma 3, dello stesso D.P.R. 328/2001, sono ammessi a sostenere gli esami di Stato per il profilo di perito industriale anche i soggetti in possesso di determinati diplomi universitari triennali.

LE NOVITÀ IN CORSO.
Con la nuova legge cambia la disciplina concernente il titolo di perito industriale, stabilendo che esso **spetta** non più a coloro che abbiano conseguito lo specifico diploma negli istituti tecnici, ma **a coloro che siano in possesso della laurea di cui all'art. 55, comma 1, del D.P.R. 328/2001.**
Con la modifica sopra menzionata cambiano in questo modo sia il titolo di studio richiesto per l'iscrizione nell'albo, sia i requisiti per la partecipazione all'esame di Stato relativi al periodo di pratica e/o formazione professionale.
Tra le novità anche abrogazione dell'art. 3, comma 3, della L. 17/1990, in base a cui hanno titolo all'iscrizione nell'albo professionale dei periti industriali, a semplice richiesta, i periti industriali che abbiano conseguito l'abilitazione professionale prima dell'entrata in vigore del D.L. 9/1969 (L. 119/1969), concernente il riordino degli esami di Stato di maturità, di abilitazione e di licenza della scuola media.

PERIODO TRANSITORIO
Per quanto riguarda il periodo transitorio, questo è regolato dal comma 2 dell'art. 1-*septies,* che conferma l'efficacia ad ogni effetto dei periodi di praticantato svolti e dei provvedimenti adottati dagli organi professionali dei periti industriali prima dell'entrata in

vigore della L. 17/1990 - prevista dall’art. 3, comma 2, della stessa L. 17/1990, che viene esplicitamente richiamato.

Di fatto quindi per un periodo di **5 anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge** saranno efficaci, a ogni effetto di legge,

- i periodi di praticantato già svolti e i titoli di studio già conseguiti, validi ai fini dell’ammissione all’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione,
- nonché i provvedimenti adottati dagli organi professionali dei periti industriali e dei periti industriali laureati, secondo le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

All’esame di Stato per l’abilitazione potranno accedervi anche chi conseguirà - entro il medesimo termine di 5 anni dalla data di entrata in vigore della legge - un titolo di studio valido a tal fine, ai sensi della normativa previgente.

ItaliaOggi

Quotidiano

Data 24-05-2016
Pagina 42
Foglio 1

IL CASO DEI PERITI INDUSTRIALI

Rilancio tecnici a rischio con la laurea abilitante

DI ANGELA IULIANO

Si incrina la riforma dei diplomi professionalizzanti voluta dal governo **Renzi**. La crepa al sistema disegnato solo lo scorso anno con la legge 107 si è generata in parlamento, e più precisamente al senato, dove, in sede di approvazione del disegno di legge di conversione in legge del decreto sulla funzionalità del sistema scolastico, è passata la norma che taglia i diplomi degli istituti tecnici e degli Its dai titoli utili per accedere all'esame di stato per la professione di perito industriale. È necessaria la laurea, almeno triennale, recita il provvedimento così come modificato da un emendamento del relatore e ora all'esame della camera per il via libera definitivo (oggi potrebbe essere posta la fiducia). L'emendamento originario era più ampio e richiedeva la laurea anche per geometri e periti agrari, che poi invece sono rimasti fuori. Garantita una fase transitoria di 5 anni che fa salvi i percorsi già avviati.

«**Tutto questo comporterà solo un percorso** di studi più lungo e più costoso, a differenza di quanto avviene all'estero, dove i titoli professionali garantiscono l'ingresso nel mondo del lavoro«, attacca **Luigi Gallo**, deputato M5S in commissione cultura alla camera. «È assurdo», commenta **Sandra Castellucci**, docente dell'ITIS G.Galilei, «il nostro è un diploma abilitante che, con la riforma, dà ai nostri studenti conoscenze e competenze in uscita molto alte. I docenti delle università di Firenze e Siena, ad esempio, ce l'hanno riconosciuto osservando che sono maggiori conseguite nel biennio dell'università». Una formazione incrementata nella parte tecnica. «Delle 32 ore settimanali i nostri studenti ne fanno 8 di laboratorio in III, 9 in IV e 10 in V». A cui si aggiunge con l'obbligo dell'alternanza scuola-lavoro 400 ore di stage in azienda.

«**Solo con una laurea triennale il professionista** italiano non sarà discriminato rispetto a quello europeo e solo così potrà mantenere quell'autonomia e quella capacità di progettare che è il cuore della professione», è la posizione di **Giampiero Giovannetti**, presidente Cnpi, «dal momento che la formazione tecnica di livello secondario, tradizionale nostro punto di riferimento, è andata sempre più depauperandosi, risultando oggi del tutto inadeguata e non in linea con le norme europee».

© Riproduzione riservata

Istituti musicali, riforma al palo
Strutture a rischio chiusura dopo i tagli agli enti locali
Rilancio tecnici a rischio con la laurea abilitante
I manager bocciano il sistema formativo. Oro nuovi percorsi

Codice abbonamento: 065005

Il Sole 24 ORE

Martedì
24/05/2016

Responsabilità. Le clausole delle assicurazioni

Polizze professionali, occorre concordare la retroattività

Guglielmo Saporito

Nuova, forte attenzione sulle **assicurazioni dei professionisti**, per le incertezze sull'obbligatorietà della polizza e sui termini della copertura. Solo medici ed avvocati sono esenti dall'obbligo di assicurazione previsto, dall'agosto 2013, per tutte le categorie (articolo 5 del Dpr 137/2012 e articolo 3, comma 5 del Dl 138/2011). I medici potranno attendere due anni dall'entrata in vigore di un Dpr che è previsto dall'articolo 3, comma 5 del Dl 138, ma è ancora da emanare; gli avvocati possono attendere un decreto del ministero della Giustizia su condizioni e massimali di polizza (articolo 12, comma 5, legge 247/2012). Per le professioni tecniche e tutte quelle con albi, collegi o mero riconoscimento, non vi sono proroghe e chi non è assicurato incorrerebbe già oggi in un illecito disciplinare.

Il condizionale è d'obbligo perché il ritardo nell'assicurazione obbligatoria sembra giustificato da incertezze sull'intero meccanismo di copertura, confermate da una recente sentenza della Cassazione (Sezioni unite, 6 maggio 2016, n. 9140). Giudicando un'ipotesi di colpa medica, la Cassazione ha ritenuto che non vi possa essere rivalsa sull'assicurazione se l'evento che ha causato il danno sia antecedente la stipula della polizza e vi sia una clausola *claims made* (a richiesta fatta) di tipo impuro. Di frequente, infatti, la richiesta di danni (e la conseguente rivalsa dell'assicurato sulla compagnia assicuratrice) avviene a distanza di tempo dalla prestazione professionale, perché il danno non emerge contestualmente all'errore del professionista.

Rispetto all'atto professionale (progetto, calcolo, cura medica), la responsabilità contrattuale si prescrive in dieci anni, sicché è possibile che il professionista sia esposto a una richiesta di danni anche per prestazioni svolte anni prima, quando non aveva ancora sottoscritto una polizza di assicurazione o quando l'assicuratore era diverso da quello contrattualmente presente al momento della richiesta di manleva. La compagnia assicuratrice che abbia stipulato una polizza con una clausola *claims made* di tipo impuro può, infatti, rifiutarsi di indennizzare un evento anteriore alla stipula.

Analoghi problemi possono verificarsi nel caso in cui la prestazione professionale che ha causato il danno sia avvenuta durante la validità del contratto, ma la richiesta di danni da parte del cliente giunga al professionista dopo l'estinzione della polizza se nel contratto non vi è un adeguato prolungamento di validità. Vi può quindi essere una carenza di copertura dovuta a clausole speciali, clausole che, secondo la Cassazione, fino ad oggi sono ammissibili nel rapporto tra singolo professionista e compagnia di assicurazione, anche se generano uno squilibrio tra diritti e obblighi dei contraenti.

IL PROBLEMA
Nel caso di un medico le Sezioni unite hanno escluso la copertura dei danni causati prima della stipula

Ma, con l'introduzione per legge di un obbligo assicurativo, la Cassazione sottolinea come sia lo Stato a imporre ai professionisti di assicurarsi: in conseguenza, una clausola *claims made* impura (che indennizzi i soli eventi avvenuti durante la validità della polizza) non potrà più ritenersi legittima.

Lo Stato infatti dà rilievo alla figura del danneggiato (il cliente), riconoscendo che la copertura danno da egli patito è di interesse generale, indipendentemente dai patti della polizza. Le convenzioni assicurative che saranno concordate a livello ministeriale dovranno quindi tener presente l'interesse della collettività dei clienti e quindi escludere le clausole che lascino i clienti stessi senza possibilità di indennizzo se il fatto illecito si è verificato al di fuori del periodo di efficacia del contratto di assicurazione, ma la richiesta avviene durante il corso di validità del contratto.

Lavori Pubblici
Informazione tecnica on-line

LAVORI PUBBLICI

Nuovo Codice Appalti, Cantone: testo problematico ma coraggioso

24/05/2016

"*Una delle possibilità per cui il codice riesca a farcela è come lo accogliamo: se lo accogliamo con la faccia storta, il fallimento è sicuro. Se questo codice fallisce, non ce n'è un altro dietro la porta*".

Queste le parole del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione **Raffaele Cantone** nel corso del Convegno organizzato da Confindustria il 19 maggio 2016, dal titolo "**La riforma del codice dei contratti pubblici**" e al quale ha partecipato il presidente OICE **Ing. Gabriele Scicolone** che sul complesso della riforma ha espresso un giudizio positivo "*anche se va tenuto presente come ci sia ancora molto da fare perché partiamo da un presente molto negativo per il nostro settore e da un vissuto degli ultimi anni in cui l'ingegneria ha faticato ad avere un ruolo centrale e a rapportarsi in maniera equilibrata sia con la stazione appaltante, sia con l'impresa. Per noi è comunque molto positiva la soppressione del 4% di incentivo sulla progettazione interna alla P.A., la riduzione dell'appalto integrato, l'aggiudicazione con l'OEPV, il divieto di affidare lavori sulla base di progetti preliminari e l'introduzione di elementi di innovazione tecnologica nel processo progettuale. Abbiamo altri desiderata per la fase di implementazione della riforma, che abbiamo fatto presente all'ANAC; ad esempio non ci piace la riduzione dei requisiti di partecipazione per le gare di progettazione, che potrebbe avere come effetto l'abbassamento della qualità, e riteniamo che debbano essere ridefiniti diversi punti che erano già disciplinati nel regolamento e che oggi non ci sono più*".

L'incontro è stata anche l'occasione per conoscere il pensiero del Presidente ANAC,**Raffaele Cantone**, a distanza di un mese dall'entrate in vigore delle nuove

norme. Cantone ha rilevato che il successo o fallimento del nuovo impianto normativo sarà determinato dal modo in cui verrà accolto da tutti gli operatori di settore. "*Da alcuni* - afferma il presidente ANAC - *vengono già sentenze di morte del codice. Sono molto preoccupato di come sta avvenendo il recepimento nei fatti del codice appalti. C'è chi ha già dato sentenze sicure, sentenze di morte inappellabile in un Paese in cui non c'è la pena di morte. Ho sentito un presidente di Regione definirlo 'demenziale', penso fosse molto più demenziale quello di prima*".

Nessuna indicazioni in merito alle critiche di chi lo sviluppo della nuova norma lo ha seguito nel dettaglio e non per sentito dire ma solo considerazioni circa le "**critiche frutto di scarsa conoscenza**". "*Le critiche* - **ha aggiunto Cantone** - *sono anche frutto di scarsa conoscenza di questo codice" il cui "impianto è coraggioso". Una delle possibilità per cui il codice riesca a farcela è come lo accogliamo: se lo accogliamo con la faccia storta, il fallimento è sicuro. Se questo codice fallisce, non ce n'è un altro dietro la porta. Sono il primo a dire che in questo codice ci sono un sacco di problemi, ma stiamo attenti a dare subito sentenze definitive*".

Anche il Presidente del Comitato tecnico Infrastrutture, Logistica e Mobilità di Confindustria, **Vittorio Di Paola**, ha utilizzato parole cariche di energia positiva, affermando "*l'entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici rappresenta una grande opportunità di trasformazione del mercato della domanda pubblica. Pienamente condivisi sono alcuni aspetti innovativi come la qualificazione delle stazioni appaltanti; la qualificazione delle imprese, anche attraverso il rating reputazionale; la previsione del debat public per le grandi opere infrastrutturali e l'affermazione della centralità del progetto*".

Da parte nostra diciamo che se il Codice avrà successo o fallirà il merito o la colpa non sarà certo delle critiche dei media e degli stakeholder che lo hanno analizzato nel dettaglio. Certamente, condividiamo le parole di Cantone per le quali "*se questo codice fallisce, non ce n'è un altro dietro la porta"* e gli effetti sull'economia del Paese saranno certamente devastanti. Per cui rimbocchiamoci le maniche e proviamo un cambio culturale che possa agevolare quanto di buono contenuto nelle nuove regole sui lavori pubblici.

A cura di **Ing. Gianluca Oreto**

© Riproduzione riservata

Il Sole 24 ORE

Quotidiano

Data 24-05-2016
Pagina 11
Foglio 1

L'ANALISI

Paolo Bricco

Il territorio parametro per ispirare la formazione

Va bene. Ma potrebbe andare benissimo. Ancora una volta, la Via Emilia esemplifica perfettamente – nella sua versione virtuosa – il passaggio stretto del capitalismo italiano. I 400 ingegneri ultraqualificati di cui ha bisogno il sistema manifatturiero che si dispiega fra Reggio Emilia, Modena e Bologna sono soltanto un assaggio delle pietanze succulente che, sulla tavola del capitalismo produttivo più avanzato, potrebbero – dal punto di vista occupazionale e delle performance – venire imbandite. Sappiamo tutti che, in tempi di carestia, potrebbe risultare quanto mai irrituale cercare il pelo nell'uovo. Ma, certo, quello che è buono per l'Emilia Romagna, in particolare nel segmento dell'automotive industry e nel comparto allargato della meccatronica, è buono per l'Italia. E, dunque, è bene non adagiarsi sugli allori.

Il capitalismo italiano – in Emilia Romagna, ma non solo – ha funzionato bene negli anni Sessanta grazie a una ricetta precisa: gli istituti tecnici sfornavano periti meccanici e elettronici, i quali andavano fin dalle loro prime estati post-adolescenziali a lavorare in fabbrica, per poi lasciare il posto da dipendente e fondare una propria impresa che iniziava come subfornitrice e, poi, provava a operare in autonomia rispetto alle società più grandi. Era una dinamica di territorio pura e semplice. Tutto si svolgeva nel giro di pochi chilometri. Al massimo, di solito, il mercato era nazionale. Adesso questa dinamica è stata del tutto destrutturata dalla globalizzazione, che ha tagliato le radici delle imprese rispetto ai territori di appartenenza e le ha agganciate alle reti transnazionali definite Global Value Chains.

Questa proiezione internazionale delle imprese migliori – ovunque, anche in Emilia Romagna – ha allentato i legami con la subfornitura, che invece un tempo era una parte vivente e indispensabile dell'organismo industriale allargato. Se, poi, si aggiunge a questo fenomeno esogeno il fenomeno endogeno della crisi della formazione tecnica – e probabilmente della necessità di un miglioramento strutturale delle competenze degli operai specializzati e dei quadri intermedi con mansioni operative e progettuali "di fabbrica" – si coglie perfettamente come, a questo punto, sia necessario non adagiarsi sui risultati ottenuti, ma occorra ripensare all'idea e alla pratica del territorio. Perché il piatto buono possa diventare una pietanza eccellente. E, in particolare in Emilia Romagna, notoriamente gli ingredienti ci sono tutti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IMPRESA & TERRITORI

La motor valley a caccia di ingegneri

Codice abbonamento: 065005

Il Sole 24 ORE

Martedì
24/05/2016

Inail. Per le aziende in palio 276 milioni

Sicurezza sul lavoro, giovedì il «click day» per il bando Isi

Mauro Pizzin

Al termine di una procedura complessa, suddivisa in tre fasi, si terrà nel pomeriggio di giovedì 26 maggio, tramite il cosiddetto **click day**, l'ultimo atto del **bando Isi 2015**, con cui l'**Inail** mette a disposizione delle aziende oltre 276 milioni di euro (si legga anche il Sole 24 Ore del 5 maggio scorso). I finanziamenti saranno erogati in conto capitale dall'Istituto e destinati a sostenere le spese per progetti di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro effettuate da imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di commercio.

Le risorse sono a fondo perduto e saranno assegnate fino a esaurimento, secondo l'ordine cronologico di arrivo delle domande. Il contributo, pari al 65% dell'investimento, per un massimo di 130mila euro e un minimo di 5mila, sarà cumulabile con benefici derivanti da interventi pubblici di garanzia sul credito. Sono ammessi progetti d'investimento, progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale e - novità di questa edizione - progetti di bonifica da materiali contenenti amianto.

Le domande d'ammissione dovranno essere inviate dalle ore 16 alle ore 16.30 di giovedì prossimo attraverso lo sportello informatico, utilizzando il codice identificativo già stato attribuito mediante la procedura di download e seguendo le istruzioni contenute nelle "Regole tecniche e modalità di svolgimento" pubblicate sul sito dell'Istituto.

Il codice identificativo consiste in una stringa di 65 caratteri visualizzabile in procedura di compilazione seguendo le indicazioni riportate nel punto 6 del Manuale Utente Isi 2015. Si ricorda che il primo carattere della stringa può essere il segno "+" o "-" e che esso va considerato parte integrante del codice.

Essendo la procedura d'invio informatizzata, l'utente dovrà disporre di un pc con installato uno fra i seguenti browser: Internet Explorer 8 o versioni successive, Firefox o Chrome 31 o versioni successive, Safari 7.1 o versioni successive; l'Istituto precisa che l'utilizzo di altri browser non assicura la corretta apertura o la visione integrale della pagina del click day.

Per partecipare alla gara l'utente dovrà inserire il codice identificativo; inserire quanto richiesto negli ulteriori campi presenti nella pagina; cliccare sul tasto "Invia". Il codice sara trasmesso ai sistemi Inail e verrà visualizzato un messaggio di presa in carico. In questi giorni Inail ha messo a disposizione una pagina web raggiungibile all'indirizzo http://demoisi.inail.it/visualizzatore.html al fine di verificare le condizioni di visualizzazione.

Come per le precedenti edizioni anche quest'anno è tassativamente vietato ogni uso di strumenti automatici di invio: l'Inail ricorda che loro utilizzo determina il rilascio da parte del sistema di un messaggio di errore.

LA PROCEDURA

Inoltro della domande con procedura informatica dalle ore 16 alle 16.30

Progetti finanziabili fino a un massimo di 130mila euro